

prot. 46045 del 18/3/2016

Diego Contri

Capogruppo "gruppo misto" in Consiglio Comunale

Cento

Il.mo Sig.ri

SINDACO

ASSESSORI

CONSIGLIERI COMUNALI

Oggetto: sepoltura bambini mai nati e sostegno alle madri

Premesso che:

la legge italiana predispone norme nazionali relative alla sepoltura dei bambini **che non hanno potuto nascere per interruzioni della gravidanza (naturali o volontarie)** ma tali norme sono ancora da applicare in molti ospedali italiani; i regolamenti cimiteriali, pur con alcune variazioni locali, dovrebbero basarsi sul decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, che, all'articolo 7, stabilisce, **ai commi da 2 a 4** che: «Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale. 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.>>

CONSTATATO che:

la comunità scientifica ha constatato che i genitori spesso non sono preparati alla morte del loro figlio prima della nascita, e dunque si trovano spesso frastornati e confusi dopo questo evento - **un vero e proprio lutto** - al punto da necessitare di sostegno ed informazioni esaurienti di tutte le procedure possibili; molti genitori, superata la prima fase di shock, ripercorrono i momenti successivi alla diagnosi e sentono che il loro lutto è incompleto: molti di loro esprimono rammarico per non sapere dove si trovi il corpo del loro bambino, molti altri desiderano svolgere riti funebri, molti altri scoprono amaramente e in ritardo che avrebbero potuto, per legge, dare una destinazione **dignitosa** alle spoglie del loro bambino; la legislazione internazionale si sta adeguando a questa esigenza; il percorso genitoriale è irreversibile, e una volta che si instaura non è possibile per quel genitore regredire ad uno stato psichico precedente, di non genitorialità. La perdita di un bambino durante la gravidanza o dopo il parto è un evento che interrompe bruscamente questo percorso, violando le fantasie e i progetti dei genitori, già proiettati nell'intimo alla presenza tangibile del figlio atteso; se con l'evento morte si spezza il legame fisico con quel bambino, non si dissolve il le-

game psichico costruito con il figlio, che resta dolorosamente saldo, indipendentemente dall'età gestazionale in cui avviene la morte

tutto ciò premesso e constatato SI CHIEDE

Se questa Amministrazione intenda intraprendere iniziative che possano garantire informazioni adeguate alla donna che ha avuto un aborto, spontaneo **o volontario**, in merito alla possibilità di inumare il corpo del bambino, come previsto dalla legge italiana, così da offrire degna sepoltura dei bambini piccoli (20-28 settimane) e piccolissimi (sotto le 20 settimane) al fine di tutelare non solo la dignità del bambino **defunto prima di venire alla luce, ma anche la dignità e l'affettività dei genitori**, chiamati a salutare il loro figlio ancora prima di averlo conosciuto, nonché di promuovere attività **ed azioni concrete di sostegno al lutto prenatale**

SI CHIEDE RISPOSTA SCRITTA

In fede

Diego Contri